COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 79 DEL 17/07/2025

Oggetto: Inserimento di disabile psichico ([redacted].) sottoposto ad ordinanza sindacale di ricovero urgente ed indifferibile in comunità alloggio iscritta nell'albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione ala stipula di convenzione.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventicinque, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 10,10 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	*PENDOLINO GIUSEPPE*	*SINDACO*	*P*
2	*VIRONE FRANCESCO*	*VICE SINDACO*	*P*
3	*VOLPE GIOACCHINO*	*ASSESSORE*	*P*
4	*GALLUZZO ANGELO*	*ASSESSORE*	*A*
5	*MORREALE FRANCESCO MARIA*	*ASSESSORE*	*P*

Presenti: 04 *Assenti: 01*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

copia estratta dal sito web

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 09 del 24.6.2025 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 09 del 24.6.2025 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. **09** del **24.06.2025**

R.G.P. n. 71 del 26/6/2025

Oggetto: inserimento di disabile psichico ([redacted]) sottoposto ad ordinanza sindacale di ricovero urgente ed indifferibile, in comunità alloggio iscritta nell'albo regionale ex art. 26 della L.R. n. 22/1986; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di «*Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia*»;

Visto il D.P.R.S. 4 giugno 1996, n. 158: «*Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*»;

Visto, in particolare, l'*Allegato D*: «*Schema di convenzione per gestione comunità alloggio per disabili psichici*», al predetto D.P.R.S. n. 158/1996;

Vista la circolare 14 giugno 2000, n. 3, dell'Assessorato regionale degli Enti Locali: «*Direttive sulle modalità di ricovero presso strutture socio-assistenziali dei disabili mentali*»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante la «*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*», ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003 dell'Assessore regionale degli Enti Locali;

Visto il decreto del medesimo Assessorato emanato il 09.09.2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 45 del 17.10.2003, di *sospensione temporanea* del D.A. n. 867/S7 del 15.04.2003;

Vista la circolare 26 giugno 2018, ad oggetto «*Disabili psichici*», dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Vista la nota prot. Servizio 7/n. 5799 del 17.02.2025, del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali dell'omonimo Assessorato reg.le: «*Comunicazione adeguamento ISTAT retta di ricovero per l'anno 2024 dei disabili psichici nelle comunità alloggio*»;

Visto il vigente «*Regolamento comunale per l'accesso ai servizi residenziali*»;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato:

- che con la legge regionale n. 22/1986, è stata conferita ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;

copia estratta dal S.O. Web

- che gli artt. 20 e 23 della medesima legge permettono ai comuni, che non gestiscono in maniera diretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, di stipulare apposite convenzioni con enti del privato sociale iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito a norma dell'art. 26 della stessa legge;

- che gli schemi di convenzione approvati con il D.P.R.S. n. 158/1996, *«costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge* [regionale n. 22/1986], *atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi»*;

- che tra i servizi socio-assistenziali sono comprese le prestazioni da rendere in favore di disabili psichici, parzialmente o completamente non autosufficienti, e il loro inserimento in adeguate strutture residenziali, qualora necessario;

- che ai cittadini con disagio psichico, compresi quelli dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro ovvero una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, devono assicurarsi dignitose condizioni di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e condizioni favorenti il loro reinserimento sociale;

- che la legge n. 328/2000, ha onerato i comuni di residenza dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, di assumere gli obblighi economici connessi all'eventuale integrazione economica, ossia alla compartecipazione alla retta di mantenimento;

- che con la circolare 14 giugno 2000, n. 3, dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, è stato ribadito l'obbligo dei comuni di provvedere ai ricoveri segnalati dal Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) della locale azienda sanitaria;

Preso atto:

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale hanno indotto il Comune di Aragona, sin dalla prima attivazione dei servizi di assistenza ai disabili psichici, ad attuare il servizio residenziale in favore dei soggetti psichiatrici – in alternativa alla gestione diretta – mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale iscritti al predetto albo regionale;

- che tra i *livelli essenziali di assistenza* (L.E.A.), con *"prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale"*, rientrano la *"assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale"* esplicitata attraverso *"attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità"* (D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1.A, 2.H);

- che al punto *"1.C Area integrazione socio-sanitaria"* dell'Allegato 1 al D.P.C.M. 29 novembre 2001, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario elencate sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale, comprese quelle a favore di disabili e pazienti psichiatrici, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili;

- che, conseguentemente, l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) non può essere considerata semplicemente il soggetto terzo di un rapporto convenzionale instaurato unicamente tra i Comuni e le strutture di ricovero, essendo l'A.S.P. titolata ad erogare direttamente in favore degli interessati le prestazioni individuate dai L.E.A. e, se impossibilitata a provvedervi in modo proprio, ad attivare rapporti convenzionali con le strutture private, facendosi carico di corrispondere le quote stabilite e con l'onere di accertare la ricorrenza dei presupposti per il ricovero e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, da rilevarsi attraverso ogni singolo *piano di assistenza individuale* (P.A.I.), per la durata ivi stabilita;

- che con i diversi, periodici decreti del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato regionale, con i quali sono annualmente impegnate e liquidate ai comuni dell'Isola somme a titolo di contributo alle spese sostenute per i ricoveri dei disabili psichici in comunità alloggio, è sempre stato costantemente ribadito che *«la nuova residenzialità dei disabili psichici in strutture residenziali si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento»*;

- che nella circolare 26 giugno 2018, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, è stata evidenziata la natura pubblica del servizio *de quo*, da erogarsi *«a seguito di stipula di un atto convenzionale tra il comune e cooperative e/o associazioni di categoria, accreditate ed iscritte all'Albo regionale»*;

- che, come chiarito nella stessa circolare, *«la retta di ricovero del disabile psichico viene costruita con la concorrenza del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti con la legge di bilancio, tramite Piano di riparto; con la compartecipazione delle ASP nella misura del 40%, giusta L.E.A. (Livelli Essenziali Assistenza), la restante parte è imputata al comune»*;

COMUNE DI ... 5° Se...

Copia tratta dal sito web

Dato atto:

- che con le deliberazioni della Giunta municipale del Comune di Aragona n.ri 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, del 27.04.2021, e n.ri 85 del 02.09.2021 e 108 del 13.10.2021, queste ultime due di modifica delle precedenti, è stato approvato lo *«Schema di convenzione per gestione comunità alloggio per disabili psichici»*, predisposto secondo lo schema *"Allegato D"* al D.P.R.S. n. 158 del 4 giugno 1996, per regolare i rapporti tra il Comune di Aragona e i vari enti del privato sociale iscritti nella *"sezione inabili"* dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, ex art. 26 della L.R. n. 22/1986;

- che con la deliberazione della Giunta municipale del Comune di Aragona n. 105 del 26.09.2024 sono state apportate modifiche allo schema di convenzione per il ricovero di disabili psichici in comunità alloggio, approvato con le deliberazioni di Giunta municipale assunte nel 2021;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 08.04.2025, R.U.D. n. 370 del 08.04.2025, resa dal Sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento comunale per l'accesso ai servizi residenziali, inerente gli *"interventi urgenti ed indifferibili"*;

Preso atto che con detto provvedimento:

- è stato disposto il ricovero urgente ed indifferibile, della signora [redacted] (di seguito indicata come "[redacted]"), nata a[redacted] il [redacted], residente a[redacted], in via [redacted] già in carico al DSM dell'ASP 1 di Agrigento, in una struttura socio-assistenziale del territorio, la Comunità alloggio per disabili psichici [redacted]" di [redacted], gestita dalla Cooperativa Sociale "[redacted]", con sede legale a[redacted] in via [redacted], 1, c.f. [redacted], iscritta all'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/1986;

- l'inserimento comunitario in argomento è stato valutato necessario, *"in considerazione della grave patologia da cui è affetta la signora, dei suoi bisogni socio-assistenziali, della inidoneità a condurre una vita autonoma e dalla totale mancanza di una valida rete familiare a supporto, dei gravi rischi derivanti da eventuali, ulteriori atti di autolesionismo"*; e che lo stesso è apparso *"come soluzione necessaria, urgente ed indifferibile, non ravvedendo altre valide alternative utili a supportare la stessa e a garantire il suo benessere psico-fisico e il soddisfacimento dei bisogni elementari di vita costituzionalmente garantiti"*;

- sono state ravvisate ed attestate *"tutte le condizioni per ritenere il caso di estrema gravità e tale da richiedere l'emissione di ordinanza sindacale (art. 12, comma 1, Regolamento per l'accesso ai servizi residenziali)"*, per *"il ricovero urgente ed indifferibile della signora [redacted] in idonea struttura socio-assistenziale, per la massima tutela della sua salute psico-fisica"*,

Preso atto, altresì, che con il predetto provvedimento sindacale:

- la prestazione socio-assistenziale di che trattasi – finalizzata alla tutela delle persone più deboli, in situazione di emergenza sociale e senza un adeguato supporto familiare – è stata valutata obbligatoria per legge, con onere finanziario, in tutto o in parte, a carico del Comune di residenza;

- i responsabili del 2° Settore e del 5° Settore comunale, sono stati incaricati di tutti gli adempimenti consequenziali necessari di competenza;

Visti, l'art. 12 del Regolamento per l'accesso ai servizi residenziali, inerente gli *"interventi urgenti ed indifferibili"*, e l'art. 6, comma 3, del medesimo Regolamento, inerente i *"casi di estrema gravità"* per i quali può derogarsi ai *"criteri di ammissibilità"* delle domande di ricovero indicati al comma 1 del medesimo articolo;

Rilevato che in seguito al ricovero urgente disposto con la predetta ordinanza sindacale, il 16.04.2025 è stata presentata istanza, registrata in atti al prot. n. 9886, mediante la quale è stata formalizzata la richiesta di ammissione al ricovero, con oneri di compartecipazione a carico del Comune, in deroga ai requisiti di accesso previsti dal più volte richiamato Regolamento;

Dato atto che permanendo in capo al Comune l'obbligo di garantire il ricovero in argomento, e la sua continuità, fino ad eventuale diversa segnalazione del D.S.M., risulta necessario stipulare apposita convenzione con l'Ente del privato sociale ospitante la disabile;

Considerato che lo schema di convenzione utilizzato per le convenzioni riferite all'anno 2024, risulta in tutto attuale, aggiornato, utilizzabile per la stipula delle nuove convenzioni;

Considerato:

- che, come rilevato dalla nota del Dipartimento Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, prima richiamata, in seguito alla variazione annuale dell'indice ISTAT, aggiornato al 31.12.2024 e pari a + 0,8 %, le rette di ricovero dei disabili psichici sono state aggiornate, per l'anno 2025, in: € 1.968,74, l'importo fisso mensile; € 26,24, l'importo della retta giornaliera;

Copia cartacea

- che sulla base dei nuovi importi delle rette, con separato calcolo, nelle more della verifica di dettaglio dell'eventuale quota di compartecipazione dovuta dall'utente, è stata preventivata in € 31.700,00, IVA compresa al 5%, la spesa necessaria per la copertura dell'intero servizio durante l'anno 2025,

- che, conseguentemente, l'importo presunto di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa della retta di ricovero oggetto del presente atto, risulta di € 12.680,00, pari al 40% dell'importo complessivo preventivato;

Dato atto:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dall'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

Dato atto:

- che la prenotazione di spesa derivante dal presente atto rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto spesa obbligatoria, da garantirsi sino ad eventuali diverse segnalazioni del D.S.M.;

- che la spesa *de qua* rientra tra quelle *"necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*;

- che il Comune di Aragona, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, non può provvedere all'impegno di somme oltre l'esercizio corrente e che, conseguentemente, le convenzioni da stipulare e gli impegni di spesa necessari per i servizi d'integrazione delle rette di ricovero debbono essere limitati al solo esercizio corrente;

Dato atto, infine, dell'assoluta necessità di garantire la massima tutela dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli individui e, di conseguenza, di rendere pubblico il presente atto omettendo la pubblicazione di tutti i dati personali del soggetto sottoposto a ricovero;

Visti:

- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il PIAO del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Vista la Determinazione sindacale n. 9 del 01.03.2023, R.U.D. n. 209, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali;

Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

Accertata la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **autorizzare** la stipula di convenzione per il ricovero, durante l'anno 2025, della disabile [redacted] in premessa generalizzata, con la Cooperativa Sociale "[redacted]" di [redacted], c.f. [redacted]
3. **autorizzare** la stipula della predetta convenzione utilizzando il medesimo schema utilizzato per le convenzioni sottoscritte per l'anno 2024, come risultante con le modifiche ultime introdotte con la deliberazione di Giunta municipale n. 105 del 26.09.2024;

copia estratta dal sito web

4. **dare atto** che l'importo delle rette di ricovero dei disabili psichici, dovuto per l'anno 2025, è di € 1.968,74, per l'importo fisso mensile, e di € 26,24 per la retta giornaliera;
5. **dare mandato** al Responsabile del 5° Settore di provvedere alla stipula della convenzione in argomento nonché a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento;
6. **stabilire** la stipula della convenzione nella forma della scrittura privata tra le parti e senza obbligo di prestazione di depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
7. **dare atto** che la stipula della convenzione rimane subordinata alla presentazione, se non già completamente presentata, da parte dell'enti assistenziale da convenzionare, della documentazione indicata nello stesso schema di convenzione approvato, e di quant'altro prescritto dalle norme vigenti in materia;
8. **assegnare** al Responsabile del 5° Settore, per i successivi consequenziali provvedimenti, le risorse finanziarie necessarie per la copertura del servizio d'integrazione della retta di ricovero della disabile S.M., preventivate, per l'intero anno 2025, in complessivi € 31.700,00, IVA compresa al 5%;
9. **imputare** la preventivata spesa al cap. 6965/10, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2025;
10. **dare mandato** al Responsabile del Settore Finanziario di registrare contabilmente l'introito presunto di € 12.680,00, pari al 40% di € 31.700,00, quale somma di competenza dell'A.S.P. di Agrigento per la compartecipazione alla spesa per le rette di ricovero della disabile psichica, nonché di curarne tutti gli aspetti tecnico-contabili, in essi compresi l'emissione e la notifica delle fatture di ribaltamento dei costi e le eventuali procedure di recupero dei crediti vantati, nel caso di mancati pagamenti;
11. **trasmettere** la presente deliberazione all'A.S.P. di Agrigento e al suo D.S.M., oltre che per opportuna informazione e conoscenza, con il precipuo valore di notificazione preliminare preordinata alla susseguente richiesta di compartecipazione alle spese per le rette di ricovero, nella misura del 40% del totale;
12. **disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, con modalità che assicurino l'omissione della pubblicazione di tutti i dati personali del soggetto assistito;
13. **dare atto** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;
14. **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
5° Settore

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione. *Il Responsabile del 5° Settore* *GIOVANNI PAPIA*	Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, e si rilascia attestazione di copertura finanziaria: - *capitolo* 6965/10, UEB 12.03.1.103; - *prenotazione di spesa* 2325 25-06-2025 Aeeeri. 2251 *Il Responsabile del 2° Settore* *CALOGERO ALONGI*

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Francesco Virone

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☑ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 17/07/2025 ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web